

# **Comune di Savelli**

## **Provincia di Crotone**

**Rep. (Atti privati) n.**

### **CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA CIMITERIALE PER LA**

### **COSTRUZIONE DI CAPPELLA GENTILIZIA.**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, in Savelli e nella residenza Comunale, con la \_\_\_\_\_

presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.

1372 del codice civile si sono costituiti:

- da una parte il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

il \_\_\_\_\_, Responsabile del Settore (Patrimonio) del Comune

di Savelli, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, il cui

codice fiscale è n. 81004470795;

- dall'altra il sig/ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

e residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

CF. \_\_\_\_\_ il/la quale \_\_\_\_\_

agisce in nome, per conto proprio.

#### **Premesso:**

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato

disposto di concedere al/alla Sig./ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, l'area cimiteriale di mq. \_\_\_\_\_

ubicata nel nuovo cimitero di questo Comune, individuata col n. \_\_\_\_\_

nella planimetria catastale approvata con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 28 del 11.12.2006;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 06.04.1994 è stato

rideterminato il prezzo di concessione delle aree cimiteriali in Euro 14,83 al mq. oltre adeguamento Istat decorrente dal mese di gennaio 1995 sino alla data di stipula del contratto;

- che, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 21.01.2025, esecutiva, è stato rideterminato in €. 150,00 al mq. il prezzo per l'assegnazione in concessione delle aree cimiteriali;

- che il/la Sig./ra \_\_\_\_\_ ha versato in data \_\_\_\_\_ sul c.c.p. n. 12407888 intestato al Comune di Savelli – Servizio Tesoreria, quale corrispettivo per la concessione di cui trattasi, la somma di Euro \_\_\_\_\_ ;

**Ciò premesso,**

le citate parti, come sopra individuate e qualificate, mentre ratificano e confermano la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

**convengono e stipulano quanto segue:**

Art. 1 - Il Comune di Savelli rappresentato dal sig. \_\_\_\_\_, Responsabile del Servizio (Patrimonio), concede al/alla sig./ra \_\_\_\_\_, che accetta e si obbliga per sé, l'area cimiteriale individuata col n. \_\_\_\_\_ nella planimetria catastale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, della superficie di mq. \_\_\_\_\_, ubicata nel cimitero di questo Comune, da destinarsi a sepoltura di famiglia.

Art. 2 - Il corrispettivo dovuto dal concessionario al Comune è di Euro \_\_\_\_\_, a norma delle tariffe in vigore. Tale somma è stata dal concessionario già versata in data \_\_\_\_\_ sul c.c.p. n. 12407888 intestato al Comune di

Savelli – Servizio Tesoreria e, pertanto, con la firma del presente atto il concedente rilascia ampia quietanza liberatoria;

Art. 3 - La concessione del diritto d'uso ha la durata di anni 99 (novantanove)

decorrenti dalla data di stipula del presente contratto, salvo rinnovo;

Art. 4 - La presente concessione si intende fatta ed accettata alle condizioni e modalità risultanti dalle leggi, dai regolamenti e da tutte le altre disposizioni che potranno in proposito emanarsi in seguito dal Comune;

Art. 5 - La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto quello di uso riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione (art. 94 D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803);

Art. 6 - Il concessionario si obbliga, altresì, ad eseguire la costruzione del sepolcro familiare entro il termine di anni 2 (due) a decorrere dalla data del presente atto, previa acquisizione del relativo permesso a costruire. Qualora l'interessato non provveda alla costruzione entro il termine stabilito, l'Amministrazione, salvo proroga, potrà dichiararlo decaduto dalla concessione, senza obbligo di restituire il relativo prezzo incassato. In caso di rinuncia dell'area a favore del Comune prima dell'anzidetto termine di retrocessione si farà constatare tale fatto con atto da stipularsi con le modalità e condizioni di cui al regolamento comunale di Polizia Mortuaria oppure stabilite dal Consiglio Comunale;

Art. 7 - Nella sepoltura non potranno tumularsi salme se non saranno state ultimate le opere previste in progetto. Qualora, per circostanze eccezionali, e sempre su permesso dell'Amministrazione, si derogasse a tale norma, la tumulazione deve intendersi eseguita a puro titolo di deposito provvisorio, con

facoltà del Comune di rimuovere le salme in caso di inadempienza che porti alla revoca della concessione dell'area;

Art. 8 - Il concessionario ed i suoi successori hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse nonché di eseguire le opere che l'Amministrazione riterrà utili ed indispensabili. In caso di inadempienza il Comune avrà diritto di provvedere e di procedere a termini di legge;

Art. 9 - Gli aventi diritto dovranno, allo scadere della concessione dell'area, salvo disposizioni di legge o di regolamento, domandarne la riconferma, che verrà accordata dietro versamento del corrispettivo della tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta. In mancanza di tale domanda l'area cadrà nella libera disposizione del Comune;

Art. 10 - il Comune non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per distruzione in tutto o in parte del sepolcro familiare, per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.

Art. 11 - Il Comune concedente, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii, informa il concessionario che tratterà i dati forniti esclusivamente ai fini della presente concessione, nonché ai fini previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il concessionario, con la sottoscrizione della presente concessione, acconsente fin d'ora alla gestione ed alla comunicazione dei citati dati per le finalità connesse al corretto e puntuale adempimento degli obblighi, all'assolvimento degli oneri e all'esercizio dei diritti discendenti dalla presente concessione e per ogni altra finalità a cui l'Ente concessionario sia legittimato.

Art. 12 – Ogni spesa relativa alla stipulazione del presente contratto, compresi l’assolvimento degli obblighi fiscali necessari ed i costi connessi alla riproduzione, è a carico del/della Sig./ra ----- senza diritto di rivalsa;

Art. 13 - Il presente contratto recante un canone complessivo inferiore a Euro 8.400,00, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso (ricadendo nell’ambito di applicazione dell’art. 2, parte seconda, della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Circolare Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.1998) con spese a carico della parte soccombente.

Il presente contratto, redatto su carta resa legale, si compone di n. 4 facciate intere e n. 10 righi della quinta facciata fin qui.

Letto confermato e sottoscritto:

Per il Comune di Savelli (il Responsabile del Servizio):

Il Concessionario: